



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	Prima Presidente
ANTONIO MANNA	Presidente di Sezione
ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente di Sezione
ALBERTO GIUSTI	Presidente di Sezione
MARIO BERTUZZI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONELLA PAGETTA	Consigliere
GIUSEPPE GRASSO	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere Relatore

Oggetto:

DISCIPLINARE
AVVOCATI
Ud.04/02/2025 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13042/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso in proprio,
domiciliazione telematica [REDACTED]

-ricorrente-

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI [REDACTED]

-intimato-



avverso la SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 133/2024 depositata il 18/04/2024.

Udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO.

Udite le conclusioni dell'avvocato [REDACTED] per delega dell'avvocato [REDACTED]

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 30 marzo 2023 l'avvocato [REDACTED] del Foro di [REDACTED] impugnava, davanti al Consiglio Nazionale Forense, la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di [REDACTED] resa il 14 dicembre 2021, nel procedimento disciplinare CDD n. 358/2017, notificata all'interessato il 3 marzo 2023, con la quale era stata dichiarata la responsabilità disciplinare dell'incolpato e inflitta la sanzione dell'avvertimento, per violazione dell'art. 63, comma 1, codice deontologico forense.
2. Con ricorso del 21 dicembre 2021, presentato con il patrocinio dell'avvocato [REDACTED] l'avvocato [REDACTED] parimenti impugnava altresì la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di [REDACTED] resa il 22 novembre 2021, notificata all'interessato in pari data, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione del Collegio, ovvero dei singoli componenti individualmente indicati, del Consiglio Distrettuale di Disciplina di [REDACTED] nel suddetto procedimento disciplinare CDD n. 358/2017.
3. I due procedimenti venivano riuniti per connessione.
4. L'avvocato [REDACTED] era stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere del seguente capo d'incolpazione: "Violazione degli artt. 9, 12, 63, comma 3, 64, codice deontologico forense, per aver rifiutato, adottando comportamenti dilatori, il pagamento di quanto stabilito nella sentenza n. 7988/2016 del



Tribunale Civile di [REDACTED] a titolo di spese, **nei confronti**
dell'avvocato [REDACTED]

Numero sezionale 60/2025

Numero di raccolta generale 7451/2025

Data pubblicazione 20/03/2025

4.1. Il procedimento era stato avviato a séguito di un esposto presentato dall'incolpato stesso nei confronti dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] che gli aveva notificato atto di precetto per il pagamento delle spese liquidate nella menzionata sentenza n. 7988/2016 del Tribunale di [REDACTED]. Nelle proprie difese, l'avvocato [REDACTED] secondo quanto ritenuto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, aveva chiesto che l'esponente venisse a sua volta giudicato per aver rifiutato il pagamento di quanto statuito, adottando un atteggiamento volto alla mera dilazione dell'adempimento.

4.2. Di conseguenza, dopo un'iniziale proposta di archiviazione dell'istruttore cui era séguito l'invito del Consiglio di Disciplina alla formulazione del capo d'incolpazione, su nuova proposta istruttoria la Sezione procedente aveva applicato il richiamo verbale nei confronti dell'avvocato [REDACTED] che lo aveva impugnato. Il richiamo era stato revocato dal Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla Sezione, che aveva approvato il capo d'incolpazione.

4.3. Nell'imminenza del seguente dibattimento, fissato per il 16 novembre 2021, era stata depositata, il 5 novembre 2021, istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti della Sezione giudicante che aveva respinto la proposta di archiviazione.

4.3.1. L'esame e la decisione in ordine al ricorso per ricusazione erano stati assegnati a diversa Sezione, che l'aveva dichiarata inammissibile per tardività.

4.4. All'udienza disciplinare del 16 novembre 2021 era comparso l'avvocato [REDACTED] difensore dell'incolpato, adducendo di aver inoltrato a quest'ultimo la propria rinuncia al mandato difensivo, nonché di esercitare la facoltà di astensione dalla funzione di teste siccome indicata dall'avvocato [REDACTED]



4.5. La Sezione, in relazione alla richiesta di rinvio formulata con previa memoria dall'incolpato, aveva dichiarato non sussistere il dedotto legittimo impedimento, in quanto la certificazione medica aveva riguardato non l'avvocato [REDACTED] ma il coniuge, e non emergendo elementi impeditivi che concernessero direttamente l'incolpato.

4.6. La Sezione aveva rigettato inoltre l'istanza di assunzione quale testimone dell'avvocato [REDACTED] formulata dall'avvocato [REDACTED] ritenendo che le circostanze sulle quali la medesima avrebbe dovuto essere sentita sarebbero state strettamente inerenti al mandato difensivo, nonché in ragione del fatto che la stessa aveva anticipato la propria volontà di astensione.

4.7. Era stata invece assunta la deposizione testimoniale dell'avvocato [REDACTED]

4.8. L'incolpato aveva nominato nuovo difensore l'avvocato [REDACTED] che, all'udienza dibattimentale, aveva formulato richiesta di termine a difesa e rinvio per legittimo impedimento, istanze rigettate come da verbale dalla Sezione giudicante.

4.9. La medesima Sezione aveva infine ritenuto provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, infliggendo la sanzione edittale dell'avvertimento.

5. Entrambi i ricorsi riuniti avverso le due decisioni, sulla ricusazione e sull'incolpazione, venivano quindi respinti dal Consiglio Nazionale Forense secondo cui, in particolare:

- la ricusazione era inammissibile per tardività, posto che il fatto allegato come impeditivo della possibilità di giudicare era stato reso noto all'interessato con la comunicazione dell'approvazione del capo d'incolpazione, ai sensi dell'art. 17, regolamento CNF n. 2 del 2014, e con la seguente notifica dell'atto di citazione a giudizio del 7 ottobre 2021, fermo restando che la relativa istanza non sarebbe stata comunque ammissibile in quanto rivolta all'organo giudicante



nella sua globalità risolvendosi, pertanto, in un'irricevibile richiesta di neutralizzazione della relativa potestà decisoria;

- l'ulteriore deduzione inerente alla presenza, nel Collegio che aveva rigettato l'istanza di ricusazione, di un componente proveniente dal medesimo Ordine Circondariale del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina cui era rivolta la medesima istanza, non rientrava tra le tassative cause che avrebbero potuto renderla scrutinabile ai medesimi fini e, comunque, il componente in parola non era stato tempestivamente ricusato;
- l'allegata anomalia data dal tempo trascorso tra l'adozione della decisione disciplinare e la sua notificazione era irrilevante, stante la natura ordinatoria del termine per il deposito della correlata motivazione;
- il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per impedimento correlato alla gravidanza del coniuge, era stato legittimo, poiché non era stata adottata un'impossibilità assoluta di comparire che avesse riguardato direttamente l'incolpato;
- la mancata ammissione del testimone indicato a difesa, e la contestuale escussione quale testimone dell'avvocato [REDACTED] autore dell'esposto nei confronti dell'incolpato, erano state legittime, sia perché, quanto al primo profilo, non era censurabile la valutazione con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva ritenuto di avere sufficienti elementi di decisione, sia perché, quanto al secondo profilo, era legittima l'assunzione della suddetta prova orale, anzi doverosa a mente dell'art. 23, regolamento CNF n. 2 del 2014;
- nel merito, era stata idoneamente valutata la protratta condotta dell'incolpato afferente al mancato pagamento addebitato, almeno parziale, non essendo stata data prova del corrispondente adempimento da parte del deducente, con lesione dell'immagine e dell'affidamento in capo ai terzi che il componente della classe forense non avrebbe dovuto determinare.



6. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'avvocato

in proprio, articolando un motivo unico.

7. È rimasto intimato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria formulando anche conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché il CNF avrebbe mancato radicalmente di motivare se non in modo apparente e irriducibilmente contraddittorio riguardo a:

- l'affermata tardività della ricusazione del Collegio, posto che la relativa istanza era stata invece proposta tempestivamente, tenuto conto della mancata notifica della prima richiesta di archiviazione e dei suoi motivi, essendo solo presente nel fascicolo il rigetto della stessa, e nulla sul punto essendo riportato nella comunicazione *ex art. 17*, regolamento CNF n. 2 del 2014, e nella citazione a giudizio;
- l'ammissibilità della ricusazione di tutti i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, proposta singolarmente nei confronti di ciascuno di quelli, e, diversamente da quanto ritenuto dal CNF, non nei confronti dell'organo come tale;
- il pagamento, intervenuto nonostante la successiva parziale riforma del titolo giudiziale su cui si fondava, e invece addebitato disciplinarmente come mancato: l'adempimento era stato dimostrato con la produzione documentale delle "contabili" dei bonifici effettuati, depositate dal consigliere istruttore avvocato il 20 aprile 2021 come da verbale di audizione e allegati al ricorso del 30 marzo 2023, senza che risultasse, poi, alcuna disamina sul punto né alcun correlato vaglio aritmetico;
- la richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento e la richiesta di termine a difesa dell'avvocato



rispetto alle quali non risultava alcuna disamina specifica, né sulla gravidanza a rischio della moglie del deducente, né sul possibile bilanciamento tra diritti difensivi, diritto alla salute implicato e ragionevole durata del processo pendente.

9. Il motivo, quale articolato, è in parte inammissibile, in parte infondato.

10. La decisione CNF è diffusamente motivata in modo del tutto decifrabile e puntuale. Infatti:

a) la conoscenza delle ragioni del "respingimento" dell'iniziale richiesta di archiviazione era del tutto irrilevante rispetto alle ragioni sottese alla tardiva istanza di ricusazione, consistenti nell'assunto secondo cui il Collegio che aveva disatteso quella proposta, e invitato alla formulazione del capo d'incolpazione, avesse già formulato un giudizio – comunque fosse stato motivato – sugli stessi fatti;

b) la motivazione sull'inammissibilità dell'istanza di ricusazione del Consiglio Distrettuale nella sua globalità costituisce una seconda ragione decisoria della statuizione oggetto del ricorso in scrutinio, autonoma e indipendente, sicché solo ulteriore e non necessaria a sorreggere la decisione medesima;

c) peraltro, riguardo al punto sub b), il ragionamento decisorio palesato nella sentenza impugnata è chiaramente evincibile e si relaziona non al fatto che la condotta imputata a fini ricusatori non fosse stata correttamente intesa come propria di ogni singolo componente del Collegio, ma alla considerazione che la ricusazione non del singolo e bensì dell'intero Collegio si traduceva, ad avviso del CNF, in una diversa e irricevibile contestazione della legittimità della relativa potestà decisoria dell'organo quale espressa nella prevista dinamica procedimentale;

d) la motivazione sulla tassatività delle differenti cause di ricusazione è parimenti chiara pure con riferimento alla deduzione di pretesa incompatibilità, nel Collegio decidente sulla ricusazione,



di un componente del medesimo Ordine forense locale del
Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, in ogni caso
neppure tempestivamente ricusato;

e) la motivazione sul rigetto delle istanze di rinvio per la gravidanza della moglie del deducente e per termine a difesa, è altrettanto sussistente e inoltre corretta, sia perché la deduzione della prima come "a rischio" – emergente, agli atti di questa Corte, solo dall'odierno ricorso – concerneva non direttamente l'incolpato e, in ogni caso, non si traduceva in una condizione d'impossibilità assoluta, riguardante cioè specificatamente non solo la parte processuale ma anche il giorno dell'udienza dibattimentale; sia perché, quanto al termine difensivo, la decisione del CNF (pag. 4) rimanda al verbale dell'udienza, sul cui contenuto il ricorso nulla dice, sia perché – deve aggiungersi per completezza – la mera nomina di nuovo difensore, del 13 dicembre 2021, dopo la rinuncia al mandato del precedente avvenuta il 16 novembre di quell'anno, non poteva corrispondere, di per sé, e a mente di quello che anche in questa sede si deduce, a un diritto processuale al rinvio dibattimentale, tale da rimettere a queste iniziative della parte la scansione dei tempi del processo (cfr. Cass. pen., 27/10/2022, n. 4928);

f) quanto al preteso intervenuto pagamento, dovuto al di là della non meglio precisata parziale riforma successiva della sentenza su cui l'obbligazione era basata, dev'essere rimarcato, per un verso, che la motivazione della decisione in questa sede impugnata è chiaramente sussistente indicando che la dimostrazione dell'adempimento, o almeno di quello integrale, era onere dell'incolpato quale debitore ed era assente (pagg. 13-14), e, per altro verso, che il ricorso ora in scrutinio rimanda a documenti che sarebbero stati prodotti in allegato al ricorso al CNF senza, però, riprodurli in questa sede, con conseguente impossibilità di verifica di rilevanza e, inoltre, non ne circostanzia il contenuto riguardo al



tempo e all'ammontare dei bonifici oltre che alla loro **utile ricezione**
da parte del destinatario.

11. Non deve disporsi sulle spese in mancanza di difese della parte intimata.

12. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Oscuramento dei dati come in motivazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025.

Il Consigliere relatore

La Presidente

PAOLO PORRECA

MARGHERITA CASSANO

